

Le Leggi ordinarie dello Stato

Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto, sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dall'art. 70 ss. Cost. (l'iniziativa del governo o di ciascun membro del Parlamento o dei consigli regionali o l'iniziativa popolare, l'approvazione separata da parte di ciascuno dei rami del Parlamento, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica);

I Decreti-legge (art. 77 comma 2° della Cost.);

I Decreti legislativi (art. 76 Cost.).

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

E' la legge approvata dal Parlamento dopo presentazione e discussione.

Viene promulgata dal Capo dello Stato ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (Art. 70)

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (Art. 71)

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (Art. 72 Cost.)

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso (Art. 73)

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (Art. 74)

I Decreti Legislativi (d.lgs.)

(art. 76 Cost.)

Sono emanati dal Governo sulla base di una precedente legge delega espressa dal Parlamento che ne limita i confini, la materia e i tempi di attuazione

I Decreti Legge (D.L.)

(art. 77 comma 2° della Cost.)

Vengono utilizzati per affrontare situazioni particolari di emergenza.

Sono emanati dal Governo e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza